

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2297 DELLA COMMISSIONE**del 19 ottobre 2022****che istituisce l'infrastruttura europea di ricerca solare per l'energia solare concentrata (ERIC EU-SOLARIS)***[notificata con il numero C(2022) 7351]***(I testi in lingua francese, greca, portoghese, spagnola e tedesca sono i soli facenti fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La Germania, la Spagna, la Francia, Cipro e il Portogallo hanno presentato alla Commissione una domanda di costituzione dell'infrastruttura europea di ricerca solare per l'energia solare concentrata (ERIC EU-SOLARIS) («la domanda»). Il Portogallo ha reso nota la sua decisione di partecipare ad ERIC EU-SOLARIS in un primo tempo in qualità di osservatore.
- (2) I paesi richiedenti hanno scelto la Spagna come Stato membro ospitante di ERIC EU-SOLARIS.
- (3) Il regolamento (CE) n. 723/2009 è stato incorporato nell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) con decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015 ⁽²⁾.
- (4) La Commissione, in ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, ha valutato la domanda e ha concluso che soddisfa i requisiti prescritti da tale regolamento. Nel corso della valutazione la Commissione ha ottenuto il parere di esperti indipendenti del settore dell'infrastruttura di ricerca solare per l'energia solare concentrata.
- (5) Le misure della presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È istituita l'infrastruttura europea di ricerca solare per l'energia solare concentrata (ERIC EU-SOLARIS).
2. Gli elementi essenziali dello statuto di ERIC EU-SOLARIS figurano nell'allegato.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Cipro e la Repubblica portoghese sono destinatari della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1.⁽²⁾ Decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015, del 20 marzo 2015, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (GU L 129 del 19.5.2016, pag. 85).

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2022

Per la Commissione
Mariya GABRIEL
Membro della Commissione

ALLEGATO

ELEMENTI FONDAMENTALI DELLO STATUTO DI ERIC EU-SOLARIS

I seguenti articoli e i relativi paragrafi dello statuto di ERIC EU-SOLARIS stabiliscono gli elementi essenziali in conformità all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio.

1. Denominazione e sede (articolo 1 dello statuto di ERIC EU-SOLARIS)

1. Viene costituito un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (*European Research Infrastructure Consortium*, ERIC), denominato «Infrastruttura europea di ricerca solare per l'energia solare concentrata» (in appresso denominato «ERIC EU-SOLARIS»), ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (in appresso denominato «regolamento ERIC»).
2. La sede legale di ERIC EU-SOLARIS è situata ad Almería, in Spagna.

2. Visione, missione e obiettivi strategici (articolo 2 dello statuto di ERIC EU-SOLARIS)

1. ERIC EU-SOLARIS istituisce e gestisce un'infrastruttura di ricerca distribuita di prim'ordine sull'energia solare concentrata/termica (CSP/STE, *Concentrated Solar Power/Solar Thermal Energy*) che fungerà da polo centrale competente per il funzionamento coordinato dei centri di ricerca nazionali in materia di tecnologie CSP/STE che dedicheranno parte delle proprie capacità di ricerca e sviluppo a ERIC EU-SOLARIS, condividendo contenuti, strumenti e competenze relativi alle tecnologie CSP/STE.
2. Tutte le strutture di ricerca facenti parte dell'ERIC rimarranno di proprietà delle loro istituzioni, così come i diritti di gestire l'accesso alle stesse e le condizioni alle quali tale accesso è concesso.
3. Il rapporto tra ERIC EU-SOLARIS e i centri di ricerca nazionali è disciplinato mediante la sottoscrizione di specifici accordi sul livello dei servizi.
4. A tal fine, si riportano di seguito le finalità e gli obiettivi di ERIC EU-SOLARIS.
5. Visione: diventare l'infrastruttura di ricerca europea di riferimento nello sviluppo tecnologico di CSP/STE e per le relative applicazioni.
6. Missione: offrire le migliori condizioni per lo sviluppo delle attività di ricerca CSP/STE per le comunità scientifiche e industriali.
7. Obiettivi strategici:
 - a) coordinare, in veste di infrastruttura unica a carattere distribuito, le principali installazioni di ricerca e sviluppo esistenti in Europa, mettendo a disposizione del settore CSP/STE il portafoglio di infrastrutture scientifiche più completo e di migliore qualità a livello internazionale;
 - b) istituire un unico punto di entrata presso il quale strutture, risorse e servizi di ricerca altamente specializzati siano offerti in modo efficace e ottimale agli utenti che richiedono servizi relativi a CSP/STE;
 - c) rafforzare la collaborazione tra le istituzioni scientifiche, il mondo accademico e l'industria, anche attraverso la promozione della ricerca collaborativa tra i principali centri di ricerca europei del settore;
 - d) individuare nuovi requisiti per migliorare le strutture di ricerca esistenti e costruirne di nuove (laddove necessarie), anche ottimizzando e promuovendo la specializzazione di quelle esistenti evitando inutili duplicazioni e ripetizioni tecnologiche;

- e) individuare e stabilire le migliori pratiche di ricerca e sperimentazione, guidando e coordinando la diffusione aperta dei risultati e dei dati sperimentali laddove possibile, contribuendo così al rafforzamento della leadership europea a livello internazionale;
- f) mantenere l'Europa in prima linea e alla guida dello sviluppo di tecnologie CSP/STE.

3. **Compiti e attività (articolo 3 dello statuto di ERIC EU-SOLARIS)**

1. Al fine di conseguire le proprie finalità e i propri obiettivi, ERIC EU-SOLARIS svolge, direttamente o tramite terzi, le seguenti attività:
 - a) garantire un accesso efficace alle risorse e ai servizi messi a disposizione dai nodi nazionali, secondo le norme stabilite nel presente statuto, per la comunità europea industriale e della ricerca;
 - b) migliorare l'interoperabilità tra i centri di ricerca specializzati nel settore delle tecnologie CSP/STE dei membri e degli osservatori;
 - c) stabilire e applicare i progressi tecnologici relativi alle risorse e ai servizi associati alla CSP/STE;
 - d) stipulare accordi di collaborazione con terzi;
 - e) impartire formazioni e agevolare la mobilità dei ricercatori al fine di rafforzare e strutturare lo Spazio europeo della ricerca;
 - f) stabilire relazioni internazionali con altre organizzazioni e autorità, pubbliche o private, europee ed extraeuropee, interessate alle sue attività e nei settori ad essa collegati;
 - g) coordinare le attività con altri soggetti europei che si occupano di ricerca e sviluppo nel settore della CSP/STE;
 - h) qualsiasi altra attività necessaria per soddisfare le finalità e gli obiettivi di ERIC EU-SOLARIS.
2. ERIC EU-SOLARIS offre l'accesso a un portafoglio di strutture di ricerca e attività congiunte di ricerca e sviluppo attraverso un programma di sviluppo coordinato a lungo termine tra nodi nazionali per fini non economici. Tuttavia ERIC EU-SOLARIS può svolgere attività a scopo di lucro limitate, a condizione che:
 - a) siano strettamente legate alle sue principali attività enunciate nel presente statuto; e
 - b) non compromettano il conseguimento delle finalità o degli obiettivi di ERIC EU-SOLARIS.
3. ERIC EU-SOLARIS registra separatamente i costi e le entrate di tali attività economiche cui applica prezzi di mercato. Qualsiasi reddito generato da tali attività economiche è utilizzato per il conseguimento delle sue finalità.

4. **Durata e inizio delle operazioni(articolo 4 dello statuto di ERIC EU-SOLARIS)**

Fatte salve le disposizioni di cui al presente statuto sul suo scioglimento e sulla sua liquidazione, ERIC EU-SOLARIS è costituito a tempo indeterminato.

5. **Responsabilità e assicurazioni (articolo 5 dello statuto di ERIC EU-SOLARIS)**

1. ERIC EU-SOLARIS risponde per i debiti generati dallo stesso a seguito della propria attività.
2. La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti dell'ERIC è limitata ai rispettivi contributi all'ERIC.
3. ERIC EU-SOLARIS sottoscrive e mantiene in essere le assicurazioni necessarie alla copertura di qualsiasi rischio connesso al proprio funzionamento.

6. Procedura di scioglimento e liquidazione di ERIC EU-SOLARIS (articolo 6 dello statuto di ERIC EU-SOLARIS)

1. ERIC EU-SOLARIS informa la Commissione europea, tramite il proprio amministratore delegato, in merito a qualsiasi circostanza che possa pregiudicare gravemente la finalità di ERIC EU-SOLARIS od ostacolarne la capacità di soddisfare le condizioni stabilite nel regolamento ERIC.
2. In particolare si procede allo scioglimento e alla liquidazione di ERIC EU-SOLARIS in uno dei seguenti casi:
 - a) a seguito di una risoluzione adottata dall'assemblea generale, secondo la maggioranza stabilita nel presente statuto; o
 - b) a seguito di una decisione della Commissione europea, nel rispetto dei termini previsti dal regolamento ERIC.
3. La procedura è la seguente:
 - a) l'amministratore delegato di ERIC EU-SOLARIS informa la Commissione europea della decisione dell'assemblea generale di sciogliere e liquidare ERIC EU-SOLARIS entro dieci (10) giorni dalla data di adozione della risoluzione;
 - b) fatto salvo l'articolo 5 dello statuto, le attività e passività rimanenti dopo l'estinzione dei debiti di ERIC EU-SOLARIS sono ripartite tra i membri proporzionalmente al loro contributo cumulato a EU-ERIC al momento dello scioglimento;
 - c) l'amministratore delegato di ERIC EU-SOLARIS informa la Commissione europea del completamento del processo di scioglimento e liquidazione di ERIC EU-SOLARIS entro dieci (10) giorni dal completamento di tale processo;
 - d) EU-SOLARIS ERIC cessa di esistere il giorno in cui la Commissione europea pubblica l'avviso corrispondente nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 - e) in qualunque momento, se non è in grado di pagare i propri debiti ERIC EU-SOLARIS ne informa immediatamente la Commissione europea in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 723/2009.

7. Politica di accesso degli utenti (articolo 7 dello statuto di ERIC EU-SOLARIS)

1. ERIC EU-SOLARIS promuove l'accesso, sulla base di meriti scientifici, a servizi e infrastrutture che sostengono e incoraggiano l'eccellenza nella ricerca nel settore di attività di ERIC EU-SOLARIS, nonché una cultura del miglioramento pratico attraverso attività di formazione.
2. L'accesso a ERIC EU-SOLARIS è aperto a tutti i tipi di utenti, di tutti i paesi europei ed extraeuropei, non necessariamente a titolo gratuito. Le richieste saranno oggetto di un processo snello che prevede verifiche di ammissibilità e di fattibilità in conformità alle procedure e ai criteri di valutazione.
3. Le procedure e i criteri di valutazione per concedere o limitare l'accesso ai dati e agli strumenti dell'infrastruttura di ERIC EU-SOLARIS, e il costo di tale accesso, sono definiti nelle norme in materia di accesso o nei regolamenti interni redatti dall'amministratore delegato e approvati dall'assemblea generale, previa consultazione del comitato scientifico-tecnico (CST) e del consiglio dei nodi nazionali (CNN).
4. Le procedure e i criteri di valutazione sono resi pubblici sul sito web di ERIC EU-SOLARIS.

5. ERIC EU-SOLARIS fornisce agli utenti della propria infrastruttura norme e orientamenti in materia di accesso al fine di garantire che la ricerca intrapresa utilizzando le risorse infrastrutturali di ERIC EU-SOLARIS appartenenti ai centri di ricerca dei paesi membri (di cui all'articolo 2 dello statuto) riconosca e rispetti i diritti di proprietà, tutela della vita privata, etica e protezione dell'infrastruttura e dei dati di ricerca del titolare, nonché gli obblighi di segretezza e riservatezza, e che gli utenti rispettino le condizioni di accesso, le misure di sicurezza e la gestione delle informazioni degli istituti di ricerca che partecipano all'infrastruttura di ERIC EU-SOLARIS.

8. **Politica di valutazione scientifica (articolo 8 dello statuto di ERIC EU-SOLARIS)**

La procedura per la valutazione scientifica dei progetti che richiedono accesso all'infrastruttura di ERIC EU-SOLARIS tiene conto del merito scientifico, delle esigenze insoddisfatte del settore nonché dell'utilizzo e dell'impatto potenziali nel settore e si basa sui principi di trasparenza, equità e imparzialità. Tale procedura è definita in un regolamento interno redatto dall'amministratore delegato e approvato dall'assemblea generale, previa consultazione del CST e del CNN.

9. **Politica di divulgazione (articolo 9 dello statuto di ERIC EU-SOLARIS)**

1. ERIC EU-SOLARIS adotta le misure adeguate per promuovere la propria infrastruttura e il suo utilizzo nella ricerca e in qualsiasi servizio connesso ai propri obiettivi.
2. ERIC EU-SOLARIS promuove la diffusione e lo scambio dei risultati ottenuti attraverso l'uso della propria infrastruttura di ricerca.
3. Fatti salvi i potenziali diritti di proprietà intellettuale, ERIC EU-SOLARIS garantisce che i suoi utenti mettano a disposizione del pubblico i risultati della ricerca svolta presso le infrastrutture dell'ERIC e che lo facciano tramite ERIC EU-SOLARIS, in conformità con i termini e le condizioni delle sovvenzioni europee e nazionali. Quanto precede non si applicherà alle attività di ricerca e sviluppo svolte dai centri di ricerca quando utilizzano le proprie infrastrutture al di fuori dell'ambito di applicazione dell'ERIC.
4. La politica di divulgazione definisce i diversi gruppi di destinatari ed ERIC EU-SOLARIS utilizza tutti i canali di cui dispone per garantire la massima diffusione tra questi.

10. **Politica in materia di diritti di proprietà intellettuale (articolo 10 dello statuto di ERIC EU-SOLARIS)**

1. Tutti i diritti di proprietà intellettuale (di seguito «DPI») creati, ottenuti o sviluppati da ERIC EU-SOLARIS sono attribuiti a ERIC EU-SOLARIS che ne ha la proprietà assoluta. Tuttavia agli utenti può essere riconosciuta la proprietà dei dati per periodi limitati.
2. Fatte salve le condizioni stabilite nei contratti stipulati tra ERIC EU-SOLARIS e membri od osservatori, tutti i DPI creati, derivanti, ottenuti o sviluppati dal personale di un membro o di un osservatore appartengono a tale membro o osservatore.
3. Per quanto riguarda le questioni relative ai DPI, le relazioni tra i membri e gli osservatori di ERIC EU-SOLARIS sono disciplinate dalle rispettive legislazioni nazionali e dagli accordi internazionali di cui essi sono parti.
4. Le disposizioni di cui al presente statuto e ai regolamenti interni lasciano impregiudicati i DPI preesistenti dei membri e degli osservatori.

5. Su proposta dell'amministratore delegato e previa consultazione del CST e del CNN, i membri di ERIC EU-SOLARIS concordano e approvano, tramite l'assemblea generale, la politica e i regolamenti in materia di DPI di EU-SOLARIS. Il regolamento in materia di DPI determina le norme applicate da ERIC EU-SOLARIS concernenti l'identificazione, la protezione, la gestione e il mantenimento di DPI di ERIC EU-SOLARIS, compreso l'accesso a tali diritti.
6. Il CNN può raccomandare all'amministratore delegato accordi con i centri e i consorzi infrastrutturali nazionali in relazione all'infrastruttura di ricerca di ERIC EU-SOLARIS al fine di garantire che tali soggetti, e terzi, abbiano accesso alle conoscenze scientifiche dell'infrastruttura di ricerca di ERIC EU-SOLARIS.

11. Politica in materia di personale (articolo 11 dello statuto di ERIC EU-SOLARIS)

1. ERIC EU-SOLARIS rispetta il principio di uguaglianza e non discriminazione.
2. Di conseguenza, nella sua politica di assunzione del personale, ERIC EU-SOLARIS offre pari opportunità e si astiene dal discriminare le persone in base a sesso, razza, convinzioni personali, ideologia, disabilità, orientamento sessuale o qualsiasi altro criterio ritenuto discriminatorio conformemente al diritto dell'Unione.
3. L'amministratore delegato può proporre modifiche ai regolamenti interni in materia di personale, sempre previa approvazione dell'assemblea generale.

12. Politica in materia di appalti (articolo 12 dello statuto di ERIC EU-SOLARIS)

1. ERIC EU-SOLARIS applica nei suoi appalti un trattamento equo e non discriminatorio a tutti gli offerenti, alle persone che offrono beni e a quelle che prestano servizi. La politica di ERIC EU-SOLARIS in materia di appalti è conforme ai principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza.
 2. L'amministratore delegato stabilisce regolamenti e criteri interni dettagliati per garantire trasparenza, uguaglianza e non discriminazione nell'aggiudicazione di appalti. Tali norme devono essere approvate dall'assemblea generale.
 3. L'amministratore delegato è responsabile di tutti gli appalti di ERIC EU-SOLARIS. A tal fine rispetta le normative nazionali ed europee in materia di appalti di volta in volta in vigore. Tutti i bandi di gara devono essere pubblicati sul sito web di ERIC EU-SOLARIS. La decisione di aggiudicare un appalto deve essere pubblicata e deve includere una giustificazione completa.
-